

Diritti delle donne e diritti umani*

di Anna Rossi-Doria

I. Premessa

Ogni tentativo, sia pure parziale e schematico come quello che farò, di trattare il tema che mi è stato affidato è difficile per molte ragioni, prima fra le quali la rigida separazione, negli studi sia giuridici che storici (con alcune eccezioni che confermano la regola, dai volumi di Pietro Costa a un articolo di Immanuel Wallerstein¹), tra l'analisi dei diritti «universali» e quella dei diritti «particolari» delle donne, in relazione sia all'epoca in cui entrambi erano legati agli Stati nazionali, sia a quella in cui si persegue la ricerca di una loro sovranazionalità. È invece proprio l'intreccio tra universalismo e particolarità che connota la battaglia per i diritti delle donne che da trent'anni gruppi e reti femminili e femministi conducono dentro e intorno all'ONU. Uno dei punti centrali di tale battaglia è la ricerca di un nuovo rapporto tra diritti individuali e diritti collettivi, posti in contrapposizione sia, come vedremo, nei principi ispiratori della Dichiarazione del 1948, sia in molti dibattiti sul multiculturalismo di mezzo secolo dopo. La peculiarità dei movimenti femministi nazionali e internazionali – con un forte filo di continuità, anche se ovviamente in linguaggi e contesti diversi, dal XIX secolo ad oggi – è consistita, invece, nel rifiuto di quella contrapposizione attraverso la contemporanea rivendicazione della differenza collettiva di genere e della uguaglianza di diritti individuali delle donne. Questa linea è proseguita, malgrado la grande varietà dei femminismi e i grandi contrasti, soprattutto iniziali, tra donne del Sud e del Nord del mondo, in quello che si può definire un vero e proprio movimento transnazionale delle donne che si è innestato sul tronco del diritto internaziona-

* Tratto da M. Salvati (a cura di), *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: 10 dicembre 1948. Nascita, declino e nuovi sviluppi*, Ediesse, Roma 2008, pp. 63-94. L'autrice ringrazia Silvia Salvatici per aver letto e commentato il testo.

1. Cfr. I. Wallerstein, *Citizens All? Citizens Some! The Making of the Citizen*, in "Comparative Studies in Society and History", 45, 4, October, 2003 (si tratta della E. P. Thompson Memorial Lecture, tenuta all'Università di Pittsburgh il 18 aprile 2002).

le, perseguendo, sia pure tra contrasti e ostacoli, un nuovo universalismo dei diritti non più antitetico all'affermazione delle differenze. L'ipotesi che sottende quel che dirò è che tra l'universalismo della Dichiarazione del 1948 e il recente principio dei diritti delle donne come diritti umani vi siano sostanzialmente, malgrado le profonde trasformazioni, più continuità che rotture. In questo senso, vorrei porre ad epigrafe di questo scritto le parole rivolte da Habermas al comunitarista e multiculturalista Charles Taylor, che aveva scritto che il «liberalismo dei diritti» era inospitale verso la differenza perché: *a)* tiene ferma l'applicazione uniforme delle regole che definiscono i diritti e *b)* vede con sospetto i fini collettivi².

Habermas gli replicava che

una «teoria dei diritti» correttamente intesa non è affatto cieca nei confronti delle differenze culturali. Le persone (quindi anche i soggetti giuridici) acquistano identità solo tramite socializzazione. Se ciò è vero, una teoria dei diritti rettamente intesa richiederà comunque una «politica di riconoscimento» che tuteli l'integrità dell'individuo anche riguardo al nesso di vita costitutivo della sua identità. A questo fine non c'è nessun bisogno di elaborare «contromodelli» che partano da una diversa prospettiva normativa per correggere il taglio individualistico del sistema dei diritti. Basta realizzare fino in fondo questo stesso sistema. E certo sarebbe difficile pensare a questa realizzazione prescindendo dai movimenti sociali e dalle lotte politiche. E ciò che ci insegna per esempio la storia del femminismo.

La sua conclusione era che «il processo democratico deve assicurare *nello stesso tempo* l'autonomia privata e l'autonomia pubblica»³.

Su questa duplice linea si è appunto sviluppata la lotta ancora in corso per i diritti delle donne come diritti umani: prima di dirne qualcosa, è opportuno fermarsi su alcuni suoi presupposti.

2. Diritti individuali e diritti collettivi

Il filo apparentemente diretto che lega la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789⁴ era in realtà stato spezzato da una lunghissima interruzione in cui la cultura utilitaristica prima, positivista poi – che ispirarono, è

2. Ch. Taylor, *La politica del riconoscimento*, in J. Habermas, Ch. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano 1998, p. 48.

3. J. Habermas, *Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto*, ivi, pp. 69, 70, 72, 73. Il corsivo è nel testo.

4. Basti citare gli inizi dell'articolo 1 della prima e della seconda, rispettivamente: «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti»; «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti».

importante ricordarlo, la nascita sia delle scienze sociali che, al loro interno, delle moderne definizioni della inferiorità nella sfera privata e della esclusione dalla sfera pubblica delle donne –, avevano portato, con le loro critiche agli «immortali principii», a un radicale abbandono dell'idea stessa dei diritti individuali universali. Questi, infatti, non vengono neppure nominati nel testo istitutivo della Società delle Nazioni, che nella sua successiva attività si occuperà solo, anche se inefficacemente, delle minoranze: «La sua devozione al principio di auto-determinazione era rivolta a proteggere i diritti dei gruppi, non degli individui»⁵.

Dopo quella lunghissima interruzione, l'idea dei diritti universali rinasce nel contesto della guerra e della reazione morale al nazismo⁶, in una sorta di difesa dell'umano contro il disumano, simile – è stato notato – a quella che si era verificata un secolo prima nella lotta per l'abolizione della schiavitù⁷. [...]

3. Sfera pubblica e sfera privata

La separazione tra sfera pubblica e sfera privata, centro della critica mossa dai femminismi al liberalismo e alla democrazia e della loro influenza sulla legislazione sui diritti umani, ha al centro la questione tuttora più controversa: il diritto delle donne al controllo sul proprio corpo, ivi comprese la sessualità, la riproduzione e la difesa dalla violenza. Proprio sul tema del corpo il nesso tra diritti universali e pieno dominio di sé, centrale in ogni tipo di liberalismo – sia «politico» alla Rawls che «inclusivo» alla Stuart Mill, a seconda che limiti l'autonomia personale alla sfera pubblica o la estenda alla sfera privata –, assume per le donne una valenza specifica. Tra le tante definizioni di questa, scelgo quella che ne ha dato la filosofa jugoslava, oggi esule a Parigi, Rada Ivekovic, commentando le tragedie del suo paese (da cui, tra l'altro, ha tratto la lezione, ignorata da molti sostenitori del multiculturalismo, che «la costitutiva pluralità delle culture non significa ancora democrazia»):

5. K. Cmiel, *The Recent History of Human Rights*, in "American Historical Review", February, 2004, p. 128.

6. Il secondo paragrafo del Preambolo della Dichiarazione del 1948 comincia con queste parole: «Considerato che la violazione e il disprezzo per i diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità». Sul legame diretto tra la Dichiarazione e la reazione ai crimini nazisti, cfr. P. R. Baehr, *Human Rights. Universality in Practice*, Macmillan Press Ltd, Houndmills-London 1999, pp. 2, 14, e M. Walzer, *Oltre l'intervento umanitario*, in AA.VV., *Lezioni Bobbio. Sette interventi su etica e politica*, Einaudi, Torino 2006, p. 11.

7. L'accostamento si trova in O. Patterson, *Freedom, Slavery, and the Modern Construction of Rights*, in O. Hufton (ed.), *Historical Change and Human Rights. The Oxford Amnesty Lectures 1994*, Basic Books, New York 1995, p. 176.

Le donne devono difendere lo stato di diritto, per essere sicure che la Nazione non abbia la totale priorità sui loro interessi individuali, interessi che la Nazione considera come propri, dato che il corpo della donna fornisce i soldati e la riproduzione della famiglia al più basso prezzo. Riguardo al loro status, le donne insistono sui loro diritti relativi alla procreazione e sul diritto di base a decidere del proprio corpo e della propria individualità [...]. Riaffermando i loro diritti nel campo della procreazione, le donne vogliono opporsi alla politica demografica in favore delle nascite [...] che intende esercitare un controllo sulla nazione che pesa tutto sulle donne, dimenticando che anche gli interessi della specie possono essere garantiti solo rispettando i diritti della donna come individuo⁸.

Appunto l'affermazione di questi diritti ha incontrato le più forti resistenze, che sempre più spesso hanno assunto la forma del relativismo culturale: si può quindi dire che altrettanto spesso quest'ultimo non è la causa, ma il pretesto della oppressione e della discriminazione delle donne. Come ha scritto Elisabetta Vezzosi,

la frequente invisibilità delle violazioni su base di genere è in gran parte legata alla esclusione della sfera privata dal discorso sui diritti umani ed è stata rafforzata dal fatto che il rispetto per le differenze culturali – che spesso si manifestano proprio nell'ambito della sfera privata – si è trasformato sempre più in un eufemismo per legittimare la limitazione o addirittura la negazione dei diritti umani delle donne⁹.

È così accaduto che, soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, diritti delle donne e riconoscimento delle differenze culturali e religiose si siano contrapposti proprio sulla questione del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata. Radhika Coomaraswamy, dello Sri Lanka, designata nel 1994 dalla Commissione ONU sui diritti umani relatrice speciale sulla violenza contro le donne, in due saggi del 1999 ha affermato che, soprattutto in Asia, il primo decennio del XXI secolo sarebbe stato contrassegnato dallo scontro tra i movimenti culturali nazionali e i diritti delle donne e ha definito come quarta generazione di tali diritti quella che, sfidando la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, riuscirà a portare in quest'ultima il discorso dei diritti umani¹⁰. La messa in discussione di tale distinzione ha rappresentato

8. R. Ivekovic, *La nuova democrazia: con le donne o senza di loro?*, in Ead., *La balcanizzazione della ragione*, manifestolibri, Roma 1995, p. 117. La citazione precedente si trova in *Pluralità delle culture e democrazia*, ivi, p. 19. Su questi temi l'autrice è tornata ampiamente: cfr. R. Ivekovic, J. Mostov (eds.), *From Gender to Nation*, Longo, Ravenna 2002, e R. Ivekovic, *Dame nation. Nation et differences des sexes*, Longo, Ravenna 2003.

9. E. Vezzosi, *Una storia difficile*, in Società italiana delle storiche, *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, a cura di S. Bartoloni, manifestolibri, Roma 2002, p. 412.

10. Cfr. H. Charlesworth, C. Chinkin, *The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis*, Manchester University Press, Manchester 2000, pp. 222 e 249.

l'asse del movimento internazionale delle donne, interno ed esterno alle istituzioni dell'ONU, di cui non tento qui in alcun modo una ricostruzione, ma mi limito a indicare alcuni elementi che mi sembra possano essere utili come spunti di riflessione.

Quel movimento è frutto di un intreccio di rottura e di continuità, rappresentate rispettivamente dall'iniziativa delle Nazioni Unite che nel 1975 proclamano l'anno internazionale della donna e, in un filo di eredità che deve essere ancora storicamente ricostruito, dalla storia del femminismo pacifista su cui solo in questi ultimi anni gli studi hanno cominciato a fare luce. [...]

Le premesse della battaglia per i diritti delle donne nel contesto dell'ONU risalgono alla sua Carta fondativa, il cui art. 55 stabilisce di promuovere «il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione». Nel 1946, accanto alla Commissione sui diritti umani, era stata creata una Sotto-commissione (presto diventata Commissione) sulla condizione delle donne, preceduta da una lettera aperta alle donne del mondo firmata il 5 febbraio 1946 dalle delegate alla prima assemblea delle Nazioni Unite, tra cui Eleanor Roosevelt – grande promotrice dei diritti umani già durante la guerra e tra i principali autori del testo della Dichiarazione universale – e conclusa da un rapporto finale che conteneva «di fatto lo scheletro di un “bill of rights” per le donne di tutto il mondo»¹¹.

La Dichiarazione del 1948 afferma la «eguaglianza di diritti dell'uomo e della donna» (paragrafo 4 del Preambolo), i diritti «senza distinzione alcuna, per ragioni [...] di sesso» (art. 2, 1° comma) e il principio che uomini e donne «hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento» (art. 16, 1° comma). Per la prima volta nella politica internazionale veniva così definita «la non discriminazione sulla base del sesso come un diritto fondamentale»¹²: si tratta di una grande svolta positiva, il cui valore è oggi tutt'altro che esaurito. I problemi deriveranno semmai dal fatto che i diritti individuali nella Dichiarazione vengono definiti anche attraverso legami in qualche modo organici: in questo senso il riferimento decisivo è, come si è accennato, quello alla famiglia, «che è l'unità naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato» (art. 16, 3° comma). (Ci sono poi i riferimenti alla comunità, verso la quale l'individuo ha non precisati «doveri» – art. 29 –, e ad un vago «ordine sociale e internazionale» che consenta la realizzazione dei diritti – art. 28).

11. Vezzosi, *Una storia difficile*, cit., p. 45.

12. Charlesworth, Chinkin, *The Boundaries*, cit., p. 213.

Tra il concetto di uguaglianza dei sessi affermato nella Dichiarazione del 1948 e il successivo riconoscimento di una specificità dei diritti delle donne, peraltro universali, non c'è, a mio parere, alcuna contrapposizione, ma invece una profonda trasformazione basata sull'idea di fondo, riccamente e variamente elaborata nelle teorie e nelle pratiche politiche dei femminismi dagli anni Settanta ad oggi, che quella tra i sessi non sia una differenza tra le altre, ma costituisca invece un autonomo criterio generale di ridefinizione della politica, ivi compreso il concetto di uguaglianza. [...]

Mi sembra si possa dire che questo spostamento dai margini al centro è stato realizzato, anche se solo parzialmente, non malgrado ma in virtù di una forte carica utopica: «il femminismo transnazionale degli ultimi vent'anni è sorto e si è sviluppato in antitesi con la concezione realista delle relazioni internazionali»¹³. È anche ipotizzabile che proprio l'utopia abbia portato a sia pur parziali cambiamenti della realtà, soprattutto grazie alla fecondità dell'incontro, anche se in una prima fase si è trattato soprattutto di uno scontro, tra donne del Nord e del Sud del mondo. Da un lato, è stata la critica mossa da queste ultime – oltre che dalle femministe nere statunitensi – all'impronta eurocentrica dell'universalismo, senza peraltro cadere nel relativismo culturale¹⁴, a spingere il movimento internazionale delle donne non a rinnegare l'universalismo in quanto tale, ma a cercarne una nuova forma, che riesca, malgrado le gravi difficoltà, a tener conto sia delle differenze di genere che di quelle culturali. Dall'altro lato, ciò è stato possibile perché la critica femminista al liberalismo e alla democrazia

13. P. Degani, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Università degli Studi di Padova, Cattedra Unesco "Diritti umani, democrazia e pace", "Quaderni del Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli", 2000, n. 2, pp. 14 e 40.

14. Ad esempio, l'indiana Corinne Kumar, fondatrice dell'Asian Women Rights Council, in un convegno milanese del 1995 sulla Conferenza di Pechino, da un lato si chiedeva dove fosse «lo spazio all'interno del discorso dei diritti umani per i diritti delle comunità, per i diritti collettivi [...], lo spazio che è possibile dare anche alle culture che si trovano al di fuori del discorso dominante», ma dall'altro lato affermava: «Ci troviamo in cattiva compagnia quando affrontiamo il tema delle mutilazioni genitali e delle specificità culturali. Quando cominciamo a mettere in questione l'universalismo, ci troviamo subito in compagnia di quei signori che prendono la palla al balzo per poter rivendicare il loro diritto di tenere le proprie leggi barbariche in nome della diversità culturale. Ma non ne veniamo a capo se poniamo in contrapposizione il relativismo culturale e la difesa dell'universalità. [...] È chiaro che tutto il discorso sui diritti umani viene dal liberalismo e ha tutta l'ambiguità dell'essere stato formulato da un soggetto parziale [...]. Ma è anche vero che, nel momento in cui dobbiamo porre in atto certe difese, dobbiamo usare quello che c'è, quindi anche il discorso dei diritti universali» (Associazione per una Libera Università delle Donne, *Pensare globalmente, agire localmente. Atti del convegno «Progettualità a confronto. Prospettive aperte a Pechino per i movimenti delle donne»*, Milano 25-26 novembre 1995, pp. 18-9 e 47).

aveva significato non un loro rifiuto, ma semmai la denuncia del mancato sviluppo delle loro potenzialità. Proprio una delle distinzioni fondamentali su cui essi poggiavano, quella tra sfera pubblica e sfera privata, infatti, rendeva impossibile la realizzazione della loro promessa universalistica¹⁵ e veniva pertanto indicata dalla critica femminista come la leva più potente dell'oppressione delle donne e insieme il principale strumento per celarla. Va peraltro sottolineato il fatto, su cui molto si potrebbe riflettere, che il primo passaggio concreto dalla sfera privata alla sfera pubblica, che rappresenta per molti versi il prologo e il fondamento di quella che diventerà la trasformazione dei diritti delle donne in diritti umani, avviene sulla base non del principio della libertà e individualità femminile, ma di quello molto più antico e autorevole della maternità. La straordinaria vicenda delle madri dei *desaparecidos* della Plaza de Mayo, definite a lungo «le pazze», cominciò con l'iniziativa spontanea di solo quattordici donne nel 1977¹⁶ e si sviluppò in un movimento che è stato indicato come modello delle lotte per i diritti umani¹⁷: se in Argentina si riuscì a trasformare «gradualmente la ricerca privata di un figlio o di una figlia in una richiesta, pubblica e politica, di democrazie»¹⁸, su un piano più generale ne nacque «una riconcettualizzazione della lotta per i diritti umani perché la maternità e ciò che succedeva nella casa cessarono di essere una questione privata»¹⁹.

15. N. Lacey, *Feminist Legal Theory and the Rights of Women*, in K. Knop (ed.), *Gender and Human Rights*, Academy of European Law, European University Institute, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, p. 43.

16. Non sono stati peraltro studiati i livelli di precedente coscienza politica del gruppo iniziale delle *madres*. Cfr. J.-P. Lavaud, *Mères contre la dictature en Argentine et Bolivie*, in "Clio. Histoire, Femmes et Sociétés", 21, 2005, pp. 107-27.

17. Cfr. A. Cassese, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 119 (II ed.).

18. M. R. Stabili, *Il movimento delle madri in America latina*, in Società italiana delle storiache, *A volto scoperto*, cit., p. 138. La lotta continuerà anche dopo la caduta della dittatura, con le nonne che cercano i nipoti presi dalle famiglie dei carnefici, organizzando poi sul piano globale, nel 1994, l'International Gathering of Mothers and Women in Struggle e sul piano locale una serie di corsi di educazione popolare e un'università popolare a Buenos Aires (cfr. ivi, pp. 144-7). Su tutta la vicenda, cfr. P. Oria, *Dalla casa alla piazza. Trasformazione della quotidianità delle Madri e delle Nonne di Plaza de Mayo*, a cura della Rete Radié Resch di Cagliari, Cuec, Cagliari 2005 (il libro era uscito a Buenos Aires nel 1987); L. da Silva Catela, *No habrá flores en la tumba del pasado*, Ediciones Al Margen, Buenos Aires 2001; E. Jelin (a cura di), *Memorias de la represión*, vol. 6, Siglo veintiuno de España Editores, Madrid 2001-2002 (ringrazio Francesca Koch per avermi indicato questi libri). In Italia, frutto di conversazioni con le protagoniste, cfr. D. Padoan, *Le Pazze. Un incontro con le Madri di Plaza de Mayo*, Bompiani, Milano 2005.

19. Intervista del 1993 a Maria Suarez, attivista del movimento per i diritti delle donne prima nei Caraibi e in America latina, poi iniziatrice del Women's Human Rights Project, del Global Tribunal on Violations of Women's Human Rights e di molte altre iniziative, citata in E. Friedman, *Women's Human Rights: The Emergence of a Movement*, in J. Peters, A. Wolper (eds.), *Women's Rights Human Rights*, Routledge, New York-London 1995, p. 22.

4. Un raro intreccio tra istituzioni e movimenti

La lotta per i diritti delle donne come diritti umani ha un preciso inizio: nello stesso anno della Conferenza di Helsinki, il 1975, l'ONU, con una iniziativa politica di grande rilievo, proclama l'anno internazionale della donna come avvio di un decennio di iniziative ad essa dedicate, e convoca la Conferenza di Città del Messico, cui partecipano 133 paesi e in cui si stabiliscono come obiettivi di fondo lo sviluppo economico e la pace. Dietro l'iniziativa ci sono già alcune pioniere, interne ed esterne alle rappresentanze governative, come ad esempio Bela Abzug, femminista statunitense in seguito fondatrice della WEDO (Women Environment Development Organization), che avvia quel lavoro di lobbying rispetto alle conferenze, che poi ha dato luogo all'interazione tra i movimenti e le strutture istituzionali dell'ONU²⁰.

La Dichiarazione che conclude la Conferenza, oltre a denunciare le disparità economiche e il lavoro informale delle donne, condanna le violenze da esse subite nella sfera privata, anche se, come avverrà spesso in seguito, questo punto, «pur essendo votato dalla maggioranza degli Stati membri, fu largamente ignorato da gran parte di essi»²¹.

A Città del Messico la Conferenza dell'ONU è affiancata, come avverrà sempre nelle conferenze successive, dal Forum delle ONG femminili, in cui donne del Sud del mondo, formulando «una critica costruttiva dell'idea di sorellanza su cui la Conferenza ufficiale aveva posto un'enfasi eccessiva»²², cominciano a introdurre i temi che saranno i principali oggetti di denuncia in seguito: il peso del colonialismo, del razzismo e delle ragioni economico-sociali, e non solo culturali, nella discriminazione e oppressione delle donne e l'egemonia del femminismo occidentale individualistico. Su questo inizio ha scritto Paola Gaiotti, che fece parte della delegazione governativa italiana alla Conferenza:

[...] Il contrasto soggiacente alla prima conferenza (ma emerso in modo assai più clamoroso nei caldi e convulsi dibattiti del Forum, la conferenza alternativa) fra un femminismo occidentale attento allora soprattutto all'affermazione della individualità femminile e le posizioni fortemente familjariste delle donne del Terzo mondo, si è rivelato fecondo. La riflessione internazionale femminile è andata via via assumendo le ragioni dell'uno e delle altre, certo senza sciogliere tutti i nodi, ma come assumendo un asse di fondo: l'irrinunciabilità dei diritti delle donne²³.

20. P. Melchiori, Intervento in Associazione per una Libera Università delle Donne, *Pensare globalmente*, cit., p. 12.

21. Vezzosi, *Una storia difficile*, cit., p. 47.

22. Degani, *Diritti umani*, cit., p. 19.

23. Gaiotti de Biase, *Donne, sviluppo e pace nella globalizzazione*, Università di Roma Tre, 8 marzo 2005, pp. 6-9 del dattiloscritto.

Tali diritti verranno fortemente affermati nel 1979 con la approvazione da parte dell'ONU della CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), una delle convenzioni più ratificate perché ad essa aderiranno ben 166 paesi (non ci sono gli Stati Uniti), che entrerà in vigore nel 1981. [...]

I rapporti tra le istituzioni dell'ONU e il movimento internazionale delle donne si rafforzano e si stabilizzano alla fine del decennio nella terza Conferenza sulle donne, svoltasi a Nairobi nel 1985, cui partecipano 158 paesi. (La seconda era stata quella di Copenaghen nel 1980, con la partecipazione di 145 paesi, dove erano stati posti altri tre obiettivi generali – l'educazione alla formazione, al lavoro e alla salute – ed era stato molto acceso il dibattito interno alle ONG, particolarmente drammatico sul tema delle mutilazioni genitali femminili²⁴). Sebbene a Nairobi si rinnovino scontri tra femministe occidentali bianche e donne o femministe dei paesi del Sud del mondo e nere degli Stati Uniti, si riesce ad affermare la parola d'ordine unitaria «Pensare globalmente, organizzare localmente», che diventerà la linea guida di gruppi di donne attivi in tutto il mondo, che porranno sempre più l'accento sul tema dei bisogni fisici, compreso quello della lotta contro le mutilazioni genitali, su cui sempre più si impegnano da protagoniste donne del Sud del mondo²⁵. A partire da questa Conferenza, si formano reti femminili che diventeranno «l'asse portante di un dinamico movimento globale delle donne per i diritti umani»²⁶: tra le altre, l'IWRAW (International Women's Rights Action Watch) e l'Institute for Women, Law and Development, articolato in tre reti, per l'America latina, l'Asia e il Pacifico, l'Africa. [...]

5. L'universalismo dei diritti delle donne

La Conferenza di Vienna sui diritti umani nel 1993 stabilisce irreversibilmente alcuni principi fondamentali, primo fra tutti quello della inseparabilità dei diritti, che ha per le donne conseguenze molto concrete²⁷. In base

24. Nella Dichiarazione e nel Programma d'azione della Conferenza per la prima volta il delitto d'onore viene definito una tra «le forme di violenza contro le donne che i governi si impegnano a sradicare» (citato in C. Scoppa, *I diritti delle donne sono diritti umani*, in Società Italiana delle Storiche, *A volto scoperto*, cit., p. 78).

25. Cfr. Kaplan, *Women's Rights*, cit., p. 293.

26. Vezzosi, *Una storia difficile*, cit., p. 49.

27. Un esempio fra i tanti: il diritto delle donne alla proprietà della terra è un diritto economico che tuttavia ne implica molti altri: dall'uguaglianza nelle relazioni familiari, alla libertà di scelta nel campo della riproduzione, al superamento di diritti consuetudinari o religiosi che discriminano le donne nell'accesso all'eredità (cfr. E. Crowley, *Il diritto delle donne alla terra e alle risorse naturali: alcune implicazioni di una concezione basata sul rispet-*

ad esso, «tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi»: citando queste parole nel maggio 2000, nel documento *Consolidare le conquiste e andare avanti: i diritti umani delle donne a cinque anni da Pechino*, l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite affermerà che esse significano che

i diritti umani devono essere gli stessi in ogni parte del mondo e per ogni persona. Inoltre, anche se si deve tener conto delle particolarità nazionali e regionali e dei diversi contesti storici e culturali, è dovere e responsabilità degli Stati promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti e tutte, indipendentemente dai sistemi politici, economici e culturali esistenti.

Tra i motivi del forte universalismo della Conferenza di Vienna ci fu senza dubbio il fatto che la fine della guerra fredda consentiva di superare il tradizionale conflitto tra paesi occidentali e non sulla priorità rispettivamente dei diritti civili e politici o dei diritti economici e sociali²⁸, ma forse contò più ancora il fatto che le reti femminili e femministe riuscirono a dominare la Conferenza che, come ha dichiarato più tardi una rappresentante ufficiale e femminista italiana, era «sfuggita di mano agli organizzatori per la forte presenza delle donne»²⁹.

Il passaggio più importante segnato da Vienna è quello per cui i diritti delle donne diventano diritti umani: grazie al lavoro preparatorio del Women's Caucus delle NGO-Coordination Group³⁰, la Dichiarazione finale afferma infatti che «i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali». Va sottolineato il significato di queste parole: le donne non devono essere aggiunte ai soggetti titolari dei diritti umani, ma al contrario vanno considerati diritti umani universali i diritti particolari delle donne. Si tratta – a conferma della continuità del pensiero politico femminista, fatte ovviamente tutte le debite differenze – della stessa mossa concettuale con cui due secoli prima, nella Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Olympe de Gouges non aveva aggiunto le donne ai soggetti dei diritti sanciti dalla Dichiarazione del 1789, ma aveva per così dire declinato questa al femminile, formulando allo stesso tempo la specificità e la universalità dei diritti delle donne³¹.

to di diritti, C. Ingrao, C. Scoppa, a cura di, *Diritti e rovesci. I diritti umani dal punto di vista delle donne*, Aidos, Roma 2001, pp. 148-53).

28. Cfr. Charlesworth, Chinkin, *The Boundaries*, cit., p. 207.

29. B. Pomeranzi, Intervento in Associazione per una Libera Università delle Donne, *Pensare globalmente*, cit., p. 71.

30. Cfr. Vezzosi, *Una storia difficile*, cit., p. 50.

31. Cfr. J. Scott, *French Feminists and the Rights of «Man»: Olympe de Gouges's Declarations*,

La Conferenza del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo del 1994 (dopo che il tema dei diritti delle donne aveva circolato anche alla Conferenza sull'ambiente di Rio de Janeiro nel 1992) segna un'altra importante affermazione dei diritti delle donne come diritti umani con il loro allargamento alla sfera sessuale e riproduttiva. [...]

Il massimo rilievo e la massima visibilità dei diritti delle donne come diritti umani vengono raggiunti nel 1995, con la IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, convocata, come ricorda la Dichiarazione, nel cinquantenario della fondazione dell'ONU. Qui le donne, che costituiscono la maggioranza dei 15.000 delegati in rappresentanza di 189 governi, riprendono e sviluppano i temi della Conferenza di Vienna, riuscendo a ottenere, sia nel dibattito ufficiale che in quello svoltosi nel parallelo Forum delle ONG a Huairou (ostacolato dalle autorità cinesi), molti risultati fondamentali. [...]

A Pechino parve verificarsi una migliore convergenza tra il dibattito delle rappresentanze governative e quello delle ONG, che questa volta, secondo le parole di una femminista italiana presente a Pechino,

non esprimevano soltanto lo scarto tra la Conferenza ufficiale, con le sue battaglie linguistiche su ogni termine, e l'anarchia del Forum- "conferenza" dei movimenti delle donne, fuori da ogni codice prestabilito, e la percezione di fondo di due dimensioni di realtà tra loro incommensurabili – quella dei sogni e quella della realtà – quanto la strana sensazione che il loro rapporto si presentasse mutato, meno polarizzato³².

Soprattutto, Pechino sembra segnare un grande progresso nei rapporti tra donne del Sud e del Nord del mondo, che riescono a raggiungere una piattaforma comune e soprattutto a non considerarsi più come due blocchi contrapposti:

Nelle altre conferenze mondiali delle donne, femministe come Betty Friedan e leaders del movimento delle donne come la leader della comunità mineraria boliviana, Domitila Barrios de Chungara, si erano scontrate su quali fossero i bisogni delle donne e se le donne di classe media dei paesi industrializzati avessero qualcosa in comune con quelle delle zone povere. A Pechino lo sforzo di definire i diritti delle donne come diritti umani sanò il conflitto³³.

in "History Workshop Journal", 28, Autumn, 1989, pp. 1-21 (trad. it. in A. Rossi-Doria, *Il primo femminismo [1791-1834]*, Unicopli, Milano 1993), e U. Gerhard, *Sulla libertà, uguaglianza e dignità delle donne: il «differente» diritto di Olympe de Gouges*, in G. Bonacchi, A. Groppi, a cura di, *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 37-58.

32. P. Melchiori, *Introduzione*, in Associazione per una Libera Università delle Donne, *Pensare globalmente*, cit., p. 5.

33. Kaplan, *Women's Rights*, cit., pp. 300, 302. Per una sintesi delle critiche mosse da donne e femministe del Sud del mondo alle posizioni delle femministe occidentali negli anni Ottanta

La storia di questi rapporti deve ancora essere scritta: quel che per ora pare si possa schematicamente dire è che, dopo una prima fase in cui le donne del Sud del mondo accusavano l'eurocentrismo delle femministe occidentali, paradossalmente negli ultimi anni spesso sono state queste ultime a sostenere il relativismo culturale, mentre le prime si sono servite dell'universalismo dei diritti come della loro principale arma di lotta. Elisabetta Vezzosi ha sottolineato

l'eccessivo antiuniversalismo di molte femministe accademiche che, esaltando una forma politicizzata di relativismo culturale, hanno finito per rendere difficile l'identificazione di molti dei diritti delle donne come diritti umani³⁴.

Se nelle prime Conferenze dell'Orni

le europee e le nord-americane capiscono che le loro analisi, bisogni e richieste non possono essere trasferite nei contesti di altri continenti. Imparano che tra le donne ci sono "le altre"³⁵,

in seguito sembrano a volte averlo imparato troppo. Martha Nussbaum ha osservato, ad esempio, che, mentre nelle discussioni sulla lista delle capacità fondamentali da lei proposta le donne in India avevano dato molto peso alla dignità e alla non umiliazione della persona, «stranamente, questi aspetti [...] sono quelli spesso più criticati dalle femministe occidentali in quanto "maschili" e "occidentali"»³⁶.

Negli anni Novanta, sono stati spesso gruppi di donne del Terzo mondo a denunciare il fatto che il relativismo culturale veniva difeso non dalle vittime delle violenze, ma dai dirigenti di paesi in cui sono calpestati i diritti umani. Un ruolo decisivo in questo senso, ad esempio, fu svolto a Pechino da donne dello Zimbabwe, dello Zambia e del Sudafrica:

Scoprendo che il 42% delle donne dell'Africa sub-sahariana riferivano di essere regolarmente picchiate e che 54 milioni di ragazze africane erano vittime di mutilazioni genitali, le attiviste sudafricane presentarono queste pratiche non come problemi individuali e culturali, ma come violazioni dei diritti umani [...] e guidarono la lotta perché il maltrattamento delle donne fosse considerato in termini universali che lo rendessero inaccettabile a prescindere dalle giustificazioni religiose, culturali e tradizionali³⁷.

e Novanta, cfr. D. E. Buss, *Going Global: Feminist Theory, International Law, and the Public/Private Divide*, in S. B. Boyd (ed.), *Challenging the Public/Private Divide: Feminism, Law, and Public Policy*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1997, pp. 360-84.

34. Vezzosi, *Una storia difficile*, cit., p. 59.

35. Stabili, *Il movimento delle madri*, cit., p. 148.

36. M. C. Nussbaum, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, il Mulino, Bologna 2001, p. 138.

37. Kaplan, *Women's Rights*, cit., p. 301.

6. La questione della violenza contro le donne

È sulla questione della violenza che la messa in discussione della separazione tra sfera pubblica e sfera privata da parte delle reti femminili e femministe e, su loro spinta, delle organizzazioni ufficiali ha raggiunto i risultati forse più importanti, anche se parziali e precari: lottando contro forti resistenze, in gran parte ancora non superate, si cerca di affermare, almeno in linea di principio, la norma che rende gli Stati responsabili anche delle violenze private perpetrate contro le donne, nell'ambito soprattutto della famiglia ma anche della religione o del diritto consuetudinario, da parte di soggetti che nei documenti dell'ONU vengono definiti, con una forma ipocrita ma una sostanza potenzialmente rivoluzionaria, «attori non statali».

È significativo che la CEDAW non nominasse la violenza contro le donne, che quindi nel 1979 non era ancora riconosciuta come una questione attinente ai diritti umani. Ma già la Dichiarazione di Nairobi «innova in modo significativo sul piano istituzionale il quadro analitico entro il quale inscrivere il problema della violenza contro la donna» anzitutto attraverso «un pieno riconoscimento del carattere universale del problema della violenza»³⁸. Il Comitato istituito in virtù della CEDAW, nella Raccomandazione n. 19 del 1992, estenderà il divieto di discriminazione sessuale alla violenza su base di genere: da allora l'impegno su questo tema sarà molto intenso, tendendo «quasi a monopolizzare l'attività politica e giurisdizionale degli organismi delle Nazioni Unite sulle donne»³⁹.

Un passaggio decisivo è rappresentato dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, solennemente proclamata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993,

riconoscendo che la violenza contro la donna è la manifestazione di rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, i quali hanno condotto al predominio e alla discriminazione verso la donna da parte dell'uomo e all'impedimento del pieno avanzamento della donna [...] [e] accogliendo di buon grado il ruolo che i movimenti femminili stanno svolgendo nell'attrarre sempre maggiore attenzione verso la natura, la gravità e le dimensioni del problema della violenza nei confronti delle donne.

[...] Nel 1994 la Commissione sui diritti umani, nella sua cinquantesima sessione, nomina la relatrice speciale sul tema della violenza contro le donne (fino al 2003 la già citata Radhika Coomaraswamy), che redige rapporti annuali per la Commissione dei diritti umani dell'ONU. L'anno successivo,

38. Degani, *Diritti umani*, cit., p. 32.

39. Ivi, p. 44.

la Dichiarazione di Pechino al punto 29 formula l'obiettivo di «prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine». E la sezione D del cap. IV del Programma di azione, oltre a riprendere la definizione di violenza contro le donne formulata nella Dichiarazione dell'ONU del 1993 sopra citata, afferma che essa

viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e libertà fondamentali. Il costante fallimento dell'azione di protezione e promozione di tali diritti e libertà nel caso della violenza contro le donne è materia di grave preoccupazione in tutti gli Stati e deve essere affrontato (art. 112);

La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini. In molti casi la violenza contro le donne e le bambine si verifica nelle famiglie o in casa, dove la violenza è spesso tollerata (art. 117);

La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente ineguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini e costituisce un ostacolo al pieno progresso delle donne. La violenza contro le donne nel corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, in particolare dagli effetti dannosi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie (art. 118)⁴⁰.

Nel 2000, nel documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU *Pechino+5*, si ribadirà che

la violenza contro le donne, che si verifichi nella vita pubblica o in quella privata, è una questione che attiene ai diritti umani [...]. Gli Stati hanno l'obbligo di esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare e punire gli atti di violenza, siano essi perpetrati dallo Stato o da soggetti privati, e di fornire protezione alle vittime⁴¹.

I fatti, tuttavia, stanno andando in una direzione opposta. Nella verifica del *Pechino+10*, svoltasi a New York dal 28 febbraio all'11 marzo 2005 – che, giocando sulle iniziali del titolo *Beijing and Beyond*, è stata da alcune ribattezzata *Beijing Betrayed* –, se il segretario generale dell'ONU si limitava a dichiarare che «nella promozione dell'uguaglianza di genere, il divario tra enunciazioni e pratiche rimane ampio», il Rapporto della sessione speciale della Commissione sullo *status* delle donne ha riecheggiato le preoccupazioni espresse dal rapporto-ombra delle ONG di tutto il mondo che hanno

40. Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, *Pechino 1995*, cit., pp. 69-70.

41. Cfr. C. Ingrao, *Diritti dell'uomo, diritti delle donne, diritti universali?*, in Ingrao, Scoppa, a cura di, *Diritti e rovesci*, cit., pp. 26-7.

notato «pochi cambiamenti e anche qualche passo indietro nei diritti delle donne». In questa stessa occasione, il Rapporto della WEDO ha osservato che, pur avendo la questione acquisito maggiore visibilità, si registrano

ben poche iniziative concrete per affrontare le cause profonde della violenza, o per mettere in discussione le regole culturali radicate che consentono allo stupro e alla violenza domestica di essere considerati questioni private di famiglia⁴².

Cinque anni prima, Amnesty International, in un Rapporto preparato per il *Pechino+5*, dopo aver parlato della «enorme differenza che intercorre fra la retorica sui diritti umani delle donne e la realtà dell'esperienza quotidiana di tante donne», spiegava come le norme sulla violenza contro le donne avessero lo scopo di sollecitare l'intervento degli Stati per un cambiamento generale:

Ad esempio, nel caso di incapacità costante dei governi a indagare i casi di violenza domestica, con morti "accidentali" di giovani donne la cui dote è stata ritenuta troppo modesta, l'obiettivo non è di sostituire un colpevole a un altro (cioè, portare sul banco degli accusati lo Stato dell'India anziché il marito o la suocera). Si tratta invece di "dare efficacia a un diritto" – nella fattispecie, il diritto alla sopravvivenza e alla integrità fisica, alla tutela imparziale da parte della legge e alla libertà dalla paura⁴³.

In questo richiamo a una delle quattro libertà di Roosevelt si può simbolicamente rintracciare il filo che lega l'universalismo della Dichiarazione del 1948 al nuovo universalismo che si sta costruendo nella lotta per l'affermazione dei diritti delle donne come diritti umani. Mi sembra che anche il poco che si è qui detto delle vicende di quella lotta dimostri come la centralità del tema della differenza sessuale possa portare non a un rinnegamento, ma anzi a un rafforzamento del principio dell'uguaglianza, e come, nel contesto attuale tanto segnato dai pericoli dei fondamentalismi, la riflessione su quelle vicende possa contribuire alla critica di ogni concezione identitaria e fondamentalista sia della differenza sessuale che delle differenze culturali. A questa critica, e alla definizione dei generi e delle culture non come identità statiche, ma come frutto di continui incroci e trasformazioni, hanno dato un contributo determinante, tra le altre, le femministe nere statunitensi, da Bell Hooks a Zora Neale Hurston, da

42. C. Lowe Morna, *Pechino tradita?*, in "Aidos news", IX, 2, aprile-giugno 2005, pp. 14-5.

43. Amnesty International, *Rispettare, tutelare, realizzare i diritti umani delle donne. Responsabilità degli stati per le violazioni commesse da «attori non statali»*, in Ingrao, Scoppa, a cura di, *Diritti e rovesci*, cit., pp. 154 e 164.

Patricia Williams ad Angela Harris. Proprio loro, che hanno radicalmente contestato tanta parte del femminismo e delle teorie giuridiche liberali,

ci ricordano che lo scetticismo femminista bianco sui diritti può essere sostenuto solo da chi è relativamente privilegiata. Per le donne più profondamente oppresse, il linguaggio dei diritti rappresenta ancora un'aspirazione e un ideale che può essere decostruito solo una volta che sia stata vinta una prioritaria battaglia politica. [...] [Mentre] in generale quelle i cui diritti non erano stati seriamente in pericolo si sono affrettate a criticare i diritti, [...] sono state spesso quelle che scrivevano da una prospettiva di femminismo nero o di critica di razza che hanno portato gli argomenti più forti a favore di una ricostruzione piuttosto che di un rifiuto dei diritti⁴⁴.

44. Lacey, *Feminist Legal Theory*, cit., pp. 41-2.